



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA DEL MARE
ASSONAUTICA ITALIANA**
(Statuto approvato in Assemblea straordinaria del 10/06/2021)

Art. 1 – Denominazione, natura giuridica e struttura organizzativa

1. L'Associazione nazionale per lo sviluppo dell'Economia del Mare denominata "Assonautica Italiana" o "Assonautica", promossa dalla Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è un'Associazione senza scopo di lucro regolata dal presente statuto ed istituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
2. Il nome e il marchio dell'Associazione sono tutelati nei modi di legge.
3. L'Assonautica si articola in una struttura associativa nazionale e in strutture associative territoriali (associazioni regionali, provinciali e sezioni locali e sezioni acque interne) denominate "Assonautica (seguita dal nome della Regione o della Provincia o della località)", anch'esse senza scopo di lucro e che costituiscono il "sistema di Assonautica". Le Assonautiche territoriali sono:
 - a) Le Assonautiche regionali, istituite solo se partecipate, nella qualità di socio, dall'Unioncamere Regionale (ove istituita) e dalla maggioranza delle Assonautiche provinciali;
 - b) Le Assonautiche provinciali, istituite nell'ambito della circoscrizione territoriale delle singole Camere di Commercio e partecipate, nella qualità di socio, dalla Camera di Commercio competente per territorio;
 - c) Le Sezioni locali, istituite nell'ambito provinciale, previa nulla osta dell'Assonautica provinciale competente per territorio o, in mancanza, da quella/e costituita/e nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio competente territorialmente;
 - d) Le Sezioni acque interne, istituite con competenza territoriale che può essere provinciale, interprovinciale o interregionale in ragione delle peculiarità del territorio, previo nulla-osta della/e Camera/e di Commercio competente/i territorialmente.
4. Le Assonautiche territoriali godono di autonomia amministrativa-finanziaria e sono autonome per le modalità di elezione degli organi sociali, regolate da appositi statuti che, redatti sulla base di linee guida approvate dal Consiglio Direttivo di Assonautica Italiana, dovranno obbligatoriamente prevedere la consonanza dei loro obiettivi con quelli dell'Assonautica Italiana;
5. Gli statuti delle Assonautiche territoriali sono approvati dal Consiglio Direttivo dell'Assonautica italiana; le stesse apporteranno ai propri statuti le necessarie modifiche,

ove non conformi al presente Statuto e, ove adottate, alle linee guida di cui al precedente comma, ai sensi del successivo art. 13, lett. p).

6. Ai fini operativi e di rappresentanza, le Assonautiche territoriali possono costituire raggruppamenti previa nulla osta del Consiglio Direttivo dell'Assonautica Italiana.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'Assonautica ha sede legale in Roma, presso la sede dell'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito Unioncamere). Il Consiglio Direttivo può modificare con propria delibera la sede dell'Associazione.
2. L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 3 – Codice Etico

1. L'Assonautica Italiana adotta un Codice Etico che ispira e vincola il comportamento di ogni componente e rappresentante del sistema assonautica a tutti i livelli; il mancato rispetto del Codice Etico comporta l'esclusione dal sistema assonautica deliberata dal Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo;
2. Il Codice Etico di "Assonautica Italiana" è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante; deve essere altresì allegato allo Statuto di ciascuna Assonautica territoriale di cui è pertanto parte integrante.

Art. 4 – Finalità ed oggetto sociale

1. L'Assonautica promuove e persegue, per il sistema camerale ed in sinergia con lo stesso, lo sviluppo dell'economia del mare e delle acque interne in tutti i settori/attività, dirette/indirette insistenti o non sul demanio marittimo, lacuale e fluviale a favore degli attori di filiera e del diportista anche a difesa della fruibilità dell'attività nautica e delle attività sociali, turistiche ricreative e sportive ad esso collegate; promuove e favorisce le attività di ricerca, sviluppo, formazione e tutela ambientale.
2. A tal fine, l'Assonautica, per le finalità e negli ambiti di cui al precedente comma:
 - a) promuove studi e ricerche anche in sinergia con le istituzioni locali, istituti di ricerca ed operatori ed utenti interessati;
 - b) promuove l'organizzazione e la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni nazionali ed internazionali;
 - c) promuove e cura, in collaborazione con le Assonautiche territoriali, le Camere di Commercio e le Capitanerie di Porto, la redazione di registri delle unità da diporto ed elenchi volontari di operatori nei settori di rilevanza statutaria, anche valorizzando i ruoli detenuti dalle Camere di Commercio, ivi compresi gli skippers e i direttori dei porti turistici;
 - d) promuove e favorisce la formazione specialistica e professionale degli operatori;
 - e) assiste, supporta e coordina le iniziative delle Assonautiche territoriali, comprese quelle per l'ottenimento delle concessioni demaniali per i punti di ormeggio, da realizzare secondo gli indirizzi espressi da Unioncamere e da Assonautica Italiana;
 - f) cura e gestisce le relazioni con le istituzioni nazionali, regionali e locali, con le associazioni di categoria, con gli enti e associazioni rappresentativi degli interessi collegati ai settori espressione delle finalità e degli ambiti dell'Assonautica Italiana, con i mass-media, con le scuole e le università, per la divulgazione e la diffusione delle attività di Assonautica Italiana, delle Assonautiche territoriali e del sistema camerale;
 - g) promuove, anche attraverso la costituzione di appositi Comitati, il raccordo delle attività di cui al presente articolo con quelle svolte dalle Società nazionali di sistema camerale;

- h) promuove l'erogazione coordinata dei servizi di assistenza legale, amministrativa, tecnica, assicurativa ed economico-finanziaria, in collaborazione con le Assonautiche territoriali a tutti gli associati;
- i) collabora alla promozione delle proprie finalità ed ambiti d'intervento, anche attraverso la costituzione di appositi sportelli presso le Camere di Commercio;
- j) promuove la costituzione o l'attivazione di Osservatori sulle dinamiche socio-economiche dell'economia del mare, del turismo nautico e dei settori collegati, anche in collaborazione con Unioncamere, le Camere di Commercio, le Assonautiche territoriali e le Associazioni nazionali di settore o specializzate;
- k) promuove, anche attraverso le associazioni di categoria e di settore, la stipula di convenzioni anche a valenza nazionale per la prestazione di particolari servizi anche con la collaborazione delle Assonautiche territoriali;
- l) promuove l'affiliazione delle Assonautiche territoriali ad organizzazioni sportive al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle discipline sportive e di quelle collegate. Favorisce inoltre la partecipazione delle Assonautiche territoriali alle manifestazioni e competizioni dilettantistiche, sostenendo attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- m) promuove la registrazione e diffusione di marchi di qualità e sostenibilità ambientale per le strutture e i servizi portuali del diportismo nautico, per le imprese della filiera della nautica e dell'ospitalità turistica, la ristorazione e dell'itti-turismo e, più in generale, per tutte le filiere dell'economia del mare;
- n) collabora con le Camere di Commercio interessate alla rilevazione e alla pubblicazione dei prezziari dei materiali e delle opere per la nautica da diporto;
- o) promuove ed organizza, anche con le Camere di Commercio, seminari, convegni e conferenze su tematiche relative alla nautica da diporto e all'economia del mare, riguardanti in particolare la normativa, l'innovazione tecnologica, la sicurezza, l'ecologia e la tutela dell'ambiente, nonché attività didattiche e seminari per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività professionali e scientifiche riguardanti la nautica da diporto e il mare;
- p) sostiene le iniziative volte a favorire l'accessibilità ai porti e alla navigazione interna;
- q) promuove la realizzazione di iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente marino;
- r) promuove e favorisce i rapporti internazionali, anche attraverso proprie strutture di servizio realizzate allo scopo;
- s) potrà realizzare e/o gestire strutture ed impianti portuali, nonché strutture, impianti e servizi connessi, pubblici o privati, chiedere concessioni demaniali, sempre riferiti alla nautica da diporto ed attività connesse nei territori dove non c'è la presenza delle Associazioni territoriali o regionali.

Art. 5 – Soci

1. I soci dell'Assonautica si distinguono in soci sostenitori, soci promotori, soci ordinari, soci aderenti e soci onorari.
2. Sono soci sostenitori l'Unioncamere e gli altri Enti e Amministrazioni pubbliche, Organizzazioni e Organismi di carattere nazionale, la cui domanda sia stata accolta ai sensi del presente statuto.
3. Sono soci promotori le Camere di Commercio e le loro Unioni regionali.
4. Sono soci ordinari le Assonautiche territoriali.
5. Sono soci aderenti le organizzazioni e associazioni di categoria la cui domanda sia stata accolta ai sensi del presente Statuto ed il cui scopo sociale sia conforme alle finalità perseguite da Assonautica.
6. Sono soci onorari le personalità come da art. 13, comma 1, lett. o); gli stessi sono esentati dal pagamento delle quote associative, non hanno diritto di voto e ai medesimi non si applica il successivo art. 7.
7. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 6 – Ammissione dei soci

1. Per l'ammissione dei soci appartenenti al sistema camerale, è sufficiente che pervenga alla presidenza dell'Assonautica una richiesta scritta.
2. Gli altri soggetti presentano la domanda di ammissione al Consiglio direttivo che la valuta ai sensi del presente Statuto.
3. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda di ammissione senza l'obbligo di motivarne l'eventuale diniego.
4. La delibera di ammissione diventerà efficace e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo socio siano stati effettuati i versamenti delle quote sociali; trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera perderà automaticamente ogni effetto.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. Ogni socio ha il diritto di voto in Assemblea purché in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. Ogni socio può proporre candidature per gli Organi collegiali solo se in regola con il pagamento delle quote sociali.
3. Il socio sostenitore, la cui quota sociale è multipla rispetto a quella della singola Camera di Commercio, dispone di tanti voti pari all'ammontare della quota sociale stessa.
4. Le associazioni territoriali comunicano alla segreteria di Assonautica italiana il programma di attività di ciascun anno, la relazione a consuntivo degli amministratori, il Bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea; comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco dei soci, nel rispetto della normativa vigente, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
5. La mancata comunicazione, da parte delle Assonautiche territoriali, di quanto previsto al comma 4 o il mancato pagamento della quota sociale entro il 28 febbraio dell'anno di competenza, comporta la decadenza degli Organi sociali e la nomina di un Commissario, straordinario, come da art. 8, comma, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 gg.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio viene meno:
 - a. per recesso;
 - b. per esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto alle disposizioni statutarie o per altri gravi motivi.
2. Il socio che recede, che viene escluso o che, comunque, perde tale qualifica e non ha diritto ad alcun rimborso né della quota sociale né di alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.
3. La perdita della qualifica di socio da parte delle Assonautiche territoriali, a seguito di esclusione, comporta l'immediata decadenza di tutti gli Organi sociali dell'Assonautica territoriale stessa, e la conseguente nomina di un Commissario Straordinario da parte del Presidente di Assonautica italiana; il Commissario straordinario, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede, nel termine indicato nell'atto di nomina, alla ricostituzione dei nuovi Organi sociali attraverso la convocazione dell'Assemblea dei soci, secondo le procedure previste dallo Statuto della relativa Assonautica territoriale.

Qualsiasi onere finanziario concernente l'attività istituzionale del Commissario straordinario farà carico alla relativa Assonautica territoriale; pertanto la nomina del Commissario avviene con invarianza di spesa per l'Assonautica Italiana.

Art. 9 – Organi

1. Sono Organi dell'Assonautica:

- il Presidente;
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

2. Tutti gli Organi elettivi restano in carica cinque anni, sono rinnovabili e rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi titolari. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati quinquennali consecutivi.

Art. 10 – L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali dei soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, entro il 30 giugno per l'approvazione dell'attività dell'anno e del bilancio di esercizio precedente ed entro il 30 novembre per l'approvazione del programma di attività annuale e del preventivo economico per l'esercizio successivo.
2. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per l'approvazione dello Statuto ed eventuali relative modificazioni o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. In caso di impedimento del proprio rappresentante legale in seno all'Assemblea, ciascun socio può indicare un sostituto delegato a rappresentarlo.
4. Ciascun socio o sostituto può ricevere fino ad un massimo di tre deleghe.

Art. 11 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a. elegge tra i legali rappresentanti dei soci ordinari e promotori il Presidente di Assonautica italiana. Egli decade dalla carica con il venir meno delle funzioni di Presidente di Camera di Commercio o di Presidente di Assonautica territoriale. In tal caso il vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano d'età avvia le procedure per l'elezione del nuovo Presidente, applicando analogamente il successivo art. 14, comma, per quanto compatibile; il Presidente eletto nel corso del mandato dura in carica per la restante durata dello stesso;
- b. elegge il Consiglio direttivo, dopo averne definito il numero dei componenti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 e procede alla sostituzione dei membri per qualsiasi causa cessati e che rimangono in carica per la restante durata del mandato del Consiglio Direttivo;
- c. nomina il Collegio dei Revisori dei conti (o il Revisore unico) e quello dei Probiviri;
- d. approva il programma generale di attività e la relazione annuale sull'attività svolta su predisposizione del Consiglio Direttivo;
- e. approva, su predisposizione del Consiglio Direttivo, il preventivo economico, le sue variazioni ed il bilancio di esercizio;

- f. stabilisce annualmente l'entità delle quote associative per le singole categorie di soci, il cui ammontare, come quello dei contributi straordinari, è stabilito ogni anno per l'anno successivo;
- g. delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- h. approva lo Statuto dell'Associazione e le sue eventuali modifiche.

Art. 12 – Il Consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile tra un minimo di nove ed un massimo di quattordici, più il Presidente che lo convoca, lo presiede e fissa l'ordine del giorno delle riunioni.
- 2. Nella composizione del Consiglio è garantita, per quanto possibile, la rappresentanza dei territori di attività delle Assonautiche territoriali e delle Camere di Commercio.

Art. 13 – Attribuzioni del Consiglio direttivo

- 1. Spetta al Consiglio:
 - a. deliberare sulla modifica della sede sociale;
 - b. deliberare l'istituzione di commissioni o altri organismi consultivi, operanti nei vari settori di attività;
 - c. deliberare sulla eventuale partecipazione ad altri organismi quali associazioni, consorzi, società e simili per la gestione di progetti, programmi, iniziative e attività rientranti nelle finalità istituzionali dell'Assonautica;
 - d. eleggere su proposta del Presidente i 6 vice Presidenti;
 - e. nomina i membri, tra cui il coordinatore dell'Osservatorio sul Mediterraneo e Relazioni Istituzionali, su proposta del Presidente;
 - f. deliberare sull'ammissione dei soci in conformità alla previsione dell'art. 6;
 - g. su proposta del Presidente, nominare il Segretario generale e deliberare su eventuali ulteriori rapporti di collaborazione professionale, stabilendone le relative attribuzioni e compensi;
 - h. predisporre il programma di attività e il preventivo economico entro il 15 novembre da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e il bilancio di esercizio entro il 15 giugno di ciascun anno e le eventuali variazioni del bilancio;
 - i. deliberare sulla realizzazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative per l'attuazione del programma annuale di attività;
 - j. deliberare sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni necessari al funzionamento;
 - k. determinare il trattamento economico del personale dipendente, sulla base del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del settore terziario;
 - l. disporre su tutto ciò che concerne la gestione del personale;
 - m. istituire, su proposta del Segretario generale, gli uffici e i servizi e su proposta del Presidente, può deliberare l'esternalizzazione di servizi;
 - n. disciplinare le modalità di erogazione dei servizi di assistenza di cui all'art. 4, comma 2, lett. h);
 - o. su proposta del Presidente, nominare socio onorario, personalità che si sono distinte in campo regionale e nazionale nel mondo dell'economia del mare, del turismo nautico, della cultura, dell'arte, dello sport e per la promozione e valorizzazione delle eccellenze nazionali e dei territori;
 - p. deliberare le linee guida degli statuti delle Assonautiche territoriali e loro modificazioni;
 - q. deliberare il nulla osta alla costituzione di raggruppamenti tra Assonautiche territoriali.

Art. 14 – Presidente

1. Il Presidente:

- a) ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Assonautica Italiana e la firma che può delegare;
- b) ha la rappresentanza politica dell'Assonautica Italiana ed esercita l'azione politica sindacale nell'ambito delle relazioni nazionali, europee e internazionali. A tal fine si avvale di un ufficio di Presidenza, con funzione consultiva, composto dai Vice Presidenti, al quale ha facoltà di sottoporre tematiche ed iniziative oggetto di deliberazioni da parte dei componenti degli Organi associativi. Ai Vice Presidenti può altresì conferire specifiche deleghe operative per materia.
L'Ufficio di Presidenza si dota di un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza dei componenti;
- c) può, altresì, istituire l'"Advisory Board", di cui all'art. 19, nominandone i componenti;
- d) esercita poteri di impulso e vigilanza su tutto il sistema associativo e nel rispetto dello Statuto;
- e) ha la gestione ordinaria dell'Assonautica Italiana, provvede alle esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed ha il coordinamento delle attività dell'associazione stessa;
- f) convoca l'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria;
- g) può nominare tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento (in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo lo sostituisce il Vice Presidente più anziano di età);
- h) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio in rappresentanza dell'associazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- i) può conferire incarichi professionali a persone con specifiche competenze;
- j) nomina il Commissario di cui all'art. 8, comma 3;
- k) previa informativa al Consiglio Direttivo, può conferire ulteriori incarichi particolari ai componenti degli Organi associativi di cui al presente Statuto, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
- l) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

- 2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto. Novanta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente informa i soci dell'avvio delle procedure di rinnovo. I candidati alla Presidenza di Assonautica Italiana entro 60 giorni dalla data di avvio delle procedure di rinnovo fanno pervenire all'Assonautica Italiana il proprio programma elettorale sottoscritto da almeno un quinto dei rappresentanti legali dei soci di Assonautica Italiana, aventi diritto di voto, al momento dell'avvio delle procedure di rinnovo.
- 3. In caso di urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva.
- 4. Il Presidente può affidare l'istruttoria e la trattazione di argomenti di propria competenza ai membri del Consiglio direttivo.
- 5. In caso di decadenza del Presidente, come da art. 11, comma 1, lett. a, il Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano d'età, avvia entro 30 giorni, le procedure per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 – Funzionamento degli Organi collegiali

1. Le sedute degli Organi collegiali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le Assemblee ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione, sono validamente costituite con la presenza di un terzo degli aventi diritto.
2. Le votazioni, ad eccezione di quelle relative alla elezione degli Organi, avvengono con scrutinio palese e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sono stabilite le modalità di elezione a scrutinio segreto degli Organi di Assonautica.
4. Il Presidente convoca le riunioni degli Organi con lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata, fax riscontrato o con telegramma da inviarsi a tutti i membri almeno 10 giorni prima della data fissata. La convocazione dovrà contenere oltre all'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione; per l'Assemblea si deve prevedere una prima ed una seconda convocazione.
5. In caso di comprovati motivi di urgenza o indifferibilità, è prevista la convocazione con almeno quarantotto ore di preavviso.
6. Le riunioni degli Organi collegiali, di cui agli articoli precedenti possono svolgersi per videoconferenza.
7. Alle sedute degli Organi partecipa il Segretario generale. Le funzioni di segreteria degli Organi collegiali sono svolte, in assenza del Segretario generale, dall'impiegato o dal componente più giovane di età che provvede alla stesura dei verbali e all'esecuzione delle delibere assunte. Il verbale di ciascuna riunione è approvato, di norma, nella seduta successiva.
8. I membri del Consiglio direttivo che non partecipino senza adeguata giustificazione a tre riunioni consecutive decadono immediatamente e sono sostituiti entro un mese dalla decadenza, salvo che ci si trovi negli ultimi tre mesi dal mandato dell'Organo collegiale.

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori

1. Il controllo della regolarità degli atti amministrativi dell'Assonautica è esercitato dal Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili; in alternativa può essere nominato un Revisore Unico.
2. Le Assemblee delle Assonautiche territoriali, se lo riterranno opportuno, possono nominare il Revisore unico;
3. I Revisori hanno diritto a partecipare alle sedute degli Organi collegiali.

Art. 17 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea, ed esercita, oltre alle attribuzioni previste dagli artt. 3 e 8 del presente statuto, le funzioni di arbitrato tra i soci e tra loro e l'Assonautica per tutto quanto concerne l'attività nei settori statutari e i rapporti sociali. Il Collegio dei Probiviri agisce come organo d'appello rispetto ai pronunciamenti dei Collegi delle Assonautiche territoriali. Il Collegio può essere chiamato a pronunciarsi per l'interpretazione dello statuto, di regolamenti o atti dell'Assonautica Italiana.

2. Quando il Collegio si costituisce in collegio arbitrale, viene integrato da un membro per ciascun socio parte della controversia.

Art. 18 – Osservatorio sul Mediterraneo e Relazioni Istituzionali

1. E' istituito l'Osservatorio sul Mediterraneo e Relazioni Istituzionali quale struttura organizzativa dell'Assonautica avente la funzione di sviluppo e monitoraggio sulle tematiche afferenti l'economia del mare nel Mediterraneo e nel contesto della U.E., svolgendo attività di cooperazione con gli Stati del bacino del Mediterraneo. L'Osservatorio, avente natura consultiva e di ricerca, verrà composto dai componenti degli Organi dell'Assonautica Italiana e/o delle Assonautiche territoriali, nonché da personalità esterne al sistema Assonautica con particolari e riconosciute professionalità attinenti il Mediterraneo, nelle tematiche riguardanti il regime giuridico del mare, gli scambi economici e commerciali, le relazioni istituzionali e diplomatiche e la salvaguardia e tutela dell'ambiente marino. I membri, tra cui il Coordinatore, saranno nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, su proposta del Presidente.

Art. 19 – Advisory Board

1. L'Advisory Board, laddove istituito su volontà del Presidente, ha funzioni di carattere consultivo, potendo fornire un qualificato supporto ai lavori degli Organi dell'Assonautica Italiana nelle materie inerenti i programmi associativi. Il Presidente ne nomina i componenti chiamandone a farne parte eminenti e riconosciuti esponenti del mondo economico, sociale, professionale, associativo ed istituzionale afferenti il sistema dell'economia del mare.

Art. 20 – Finanziamento, patrimonio e amministrazione

1. Le entrate dell'Assonautica sono costituite dalle quote associative, dai contributi straordinari volontariamente versati dai soci e dalle contribuzioni, lasciti, donazioni e altri proventi vari.
2. Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Assonautica Italiana.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Assonautica, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 – Scioglimento e liquidazione

1. La delibera che dispone lo scioglimento dell'Assonautica deve indicare la persona del liquidatore, determinandone i poteri, con l'obbligo di devolvere le eventuali attività patrimoniali residue ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Norma transitoria

1. Gli Organi di Assonautica Italiana, in carica alla data di approvazione del presente Statuto, restano in carica fino alla loro naturale scadenza, assumendo, altresì, i poteri e le attribuzioni derivanti dalle nuove disposizioni statutarie.
2. Le Assonautiche territoriali adegueranno i loro Statuti alla nuova disciplina di Assonautica Italiana, improrogabilmente, entro 180 giorni dall'approvazione.

Segue allegato CODICE ETICO

CODICE ETICO

Premesse generali

- 1) L'Associazione nazionale per lo sviluppo dell'Economia del Mare denominata "Assonautica Italiana" o "Assonautica", promossa dalla Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è un'Associazione senza scopo di lucro regolata dal presente statuto ed istituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
- 2) Tutti i componenti dell'Associazione – dai soggetti apicali ai singoli soci - sono obbligati a tenere comportamenti eticamente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi della Associazione elencati nello Statuto di Assonautica Italiana di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante cui interamente si rimanda (art. 3 Statuto).
- 3) A tal fine, l'organizzazione centrale dell'Associazione nonché tutti i livelli territoriali della stessa costituenti il cosiddetto "sistema Assonautica"¹ (art. 1, co. 3 Statuto) sono tenuti a adoperarsi affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto al proprio interno, quanto rispetto a terzi pena le sanzioni espressamente disciplinate dall'art. 3 co. 1 dello Statuto di Assonautica Italiana cui si rimanda.
- 4) Tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.

1

¹ Per "sistema Assonautica" si intendono tutte le singole strutture associative territoriali.

Art.1 - Doveri generali

Tutti i componenti dell'Associazione sono tenuti:

1. Ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale e professionale;
2. ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Associazione e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo² nell'interesse del progresso civile, sociale, economico e della collettività;
3. a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi alla vita associativa;
4. ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi.

Art. 2 - Doveri dei componenti del c.d. "sistema Assonautica"

1. Nei rapporti fra loro, tutti i componenti dell'Associazione si impegnano a tenere comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare, ispirati ai seguenti principi:

- Lealtà;
- Reciproco rispetto;
- Trasparenza, in specie nella diffusione e nello scambio di informazioni;
- Correttezza;
- Onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche.

2. Nei rapporti con le imprese, con i professionisti, con i lavoratori dipendenti nonché con soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti, i soggetti di cui all'art. 9 dello Statuto di "Assonautica Italiana", nonché i soggetti facenti parte del "sistema Assonautica per il tramite dei rispettivi Organi rappresentativi, sono tenuti:

2

² Si rinvia espressamente all'art. 4, co. 2 dello Statuto dell'Associazione Nazionale per lo sviluppo dell'Economia del Mare

- a fornire una guida morale, volta ad indirizzarli verso comportamenti eticamente corretti, sia nei confronti degli utenti ovvero dei fruitori che nei rapporti reciproci;
 - a tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione degli stessi, quali soggetti che contribuiscono al miglioramento dell'Associazione;
 - a promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai soggetti di cui sopra.
3. Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i livelli del sistema associativo, per il tramite dei rispettivi Organi rappresentativi, sono tenuti al rispetto dei fondamentali principi di correttezza, trasparenza, imparzialità ed indipendenza.

Art. 3- Doveri degli Organi direttivi

1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della Associazione e la piena integrità morale e professionale.
2. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale.
3. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
4. Ad ogni livello dell'Associazione, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:
 - ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati e l'Associazione di appartenenza senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;

- a concedere che siano resi pubblici gli eventuali corrispettivi economici derivanti da gettoni di presenza, indennità, emolumenti *et similia* percepiti per l'incarico ricevuto;
- ad operare secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;
- a fornire alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali;
- a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;
- a proporre al Presidente ed all'Assemblea, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a sé stessi o a terzi;
- a comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l'Associazione di appartenenza;
- a segnalare al Collegio dei Probiviri qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Associazione;
- a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, alla Associazione;
- a rispettare pedissequamente quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto di Assonautica Italiana, pena la perdita della qualifica ricoperta nell'Associazione, ai sensi dell'art.8 del medesimo Statuto.

Art. 4 - Doveri del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e politico-istituzionale dell'Associazione e quindi svolge le fondamentali funzioni di guida, orientamento strategico, impulso e vigilanza sul buon andamento dell'Associazione stessa.

2. Pertanto, egli:

- opera con equilibrio e garantisce il democratico confronto delle opinioni;
- ha rispetto degli altri, agisce con senso di equità e coerenza;
- contribuisce a valorizzare l'Associazione e l'intero sistema, anche attraverso la responsabilizzazione dei singoli e del gruppo;
- promuove la cultura del valore e crea un clima di appartenenza e partecipazione all'Associazione;
- si propone agli associati come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano modello di riferimento per gli altri;
- sviluppa un dialogo continuo e costruttivo con il Consiglio Direttivo e l'Assemblea favorendo un processo di reciprocità per la determinazione delle linee orientative e la loro applicazione coerente;
- garantisce trasparenza e completezza dell'informazione;
- sostiene un forte legame tra individui ed organizzazione, basato su lealtà e fiducia, facendosi carico dello sviluppo dell'Associazione attraverso un forte investimento personale.

Art. 5 - Doveri del Consiglio Direttivo e l'Assemblea

1. Rispetto a tutti i livelli del "sistema Assonautica", nonché presso gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli e gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo, i membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, quale che sia il loro inquadramento, sono tenuti:

- a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;
- ad applicare integralmente e puntualmente lo Statuto di Assonautica Italiana;

- ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto delle deliberazioni assembleari;
- a concordare con il Presidente eventuali incarichi o rapporti di collaborazione con organizzazioni ed enti esterni all'associazione;
- a mantenere comportamenti che non arrechino alla Associazione pregiudizio o danno, anche soltanto di immagine, nel rispetto di tutti i doveri previsti sul piano legislativo e statutario.

Art. 6 - Doveri dei soci

1. Tutti i soci si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professionale ed associativo, ai fini della salvaguardia dell'interesse generale della Associazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:
 - ad applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti;
 - a tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile;
 - ad agire con integrità morale e deontologica nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.
3. Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:
 - a partecipare attivamente alla vita associativa nel rispetto di tutti i fondamentali principi dell'associazionismo libero e democratico;
 - a contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi condizionare da pressioni provenienti dall'interno o dall'esterno della Associazione, con l'obiettivo prioritario della tutela più

ampia e generale della Associazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le opinioni differenti o dissenzianti;

- a rispettare sempre e comunque gli orientamenti e le decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo assunte attraverso delibere nel rispetto delle norme statutarie;
- a non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della Associazione;
- ad informare la propria Associazione di appartenenza di ogni eventuale modificazione che riguardi il rapporto con la Associazione o con altri associati;
- a promuovere l'immagine della Associazione tramite il proprio comportamento, nonché a tutelarla in ogni sede.

4. Tutto quanto appena descritto dovrà essere rispettato pena l'applicazione delle sanzioni descritte all'art. 8 dello Statuto

Art. 7 - Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni

1. I rappresentanti della Associazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su deliberazione del Consiglio Direttivo. Tale deliberazione verrà comunicata all'Assemblea.

2. I rappresentanti dell'Associazione sono tenuti:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dal Consiglio Direttivo;
- ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;
- a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o

comunque su richiesta degli Organi apicali della Associazione che hanno deliberato la designazione;

- ad informare l'Associazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.

3. Prima di associarsi, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.

Art. 8 - Organi di controllo

1. A livello nazionale, sull'applicazione del Codice Etico adottato da Assonautica Italiana vigila il Collegio dei Probiviri costituito presso la stessa "Assonautica Italiana";
2. Il predetto Collegio è obbligato ad attenersi al presente Codice Etico in ogni sua disposizione.